
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO



GUIDA PRATICA

Misure di contenimento e prevenzione
del contagio da SARS-COV-2
in tutte le attività lavorative

DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE

SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

GUIDA PRATICA

Misure di contenimento e prevenzione
del contagio da SARS-COV-2
in tutte le attività lavorative

DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE

*Servizio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro*

Servizio di medicina del lavoro

Con la collaborazione del Laboratorio di ricerche
scientifiche della Direzione dei Musei Vaticani
e dell'Ufficio Gestione Tecnica dell'APSA

INTRODUZIONE

La situazione di attuale emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-COV-2 ha forti ripercussioni sociali che si manifestano anche nelle attività lavorative.

La Direzione di Sanità ed Igiene, in accordo con le Superiori Autorità, sulla base delle conoscenze sinora acquisite in merito alla diffusione del virus, ha messo in atto alcune importanti iniziative con la finalità di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei residenti dello Stato Città del Vaticano.

La percezione del rischio legata al SARS-COV-2, anche per il rilevante impatto sociale e la sua eccezionalità epidemiologica, ha creato nei lavoratori una sensazione di insicurezza che va attenuata mediante l'adozione di serie procedure preventive. Quindi, la corretta e intrinseca individuazione e gestione del rischio, l'adozione di efficaci soluzioni preventive e protettive e la corretta comunicazione delle stesse, possono contribuire a creare un senso di consapevolezza e di rispetto delle misure adottate.

Obiettivo di questa Guida è quello di offrire semplici consigli pratici di organizzazione delle attività lavorative per affrontare al meglio il periodo cosiddetto di "Fase 2", cioè la riapertura graduale delle diverse attività in presenza di potenziali situazioni di contagio virale.

1 - Procedure valide per tutti gli operatori nelle zone di lavoro

1.1 - ACCESSO SUL POSTO DI LAVORO

1.1.1 I dipendenti con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi non possono essere ammessi sul luogo di lavoro. È consigliabile attivare procedure di misurazione della temperatura all'ingresso di ogni zona di lavoro.



1.1.2 I dipendenti che, negli ultimi 14 giorni, non hanno avuto contatti con persone risultate positive al SARS-COV-2 o non hanno frequentato zone di particolare rischio per la diffusione del virus possono recarsi sul posto di lavoro.

1.1.3 I Responsabili sono invitati a favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati, onde evitare assembramenti nelle zone comuni (Es. fase di timbratura).

1.2 - ORGANIZZAZIONE

1.2.1 I Responsabili sono invitati - ove possibile - a favorire il ricorso al lavoro a distanza per tutte quelle attività che possono essere facilmente delocalizzate. Potranno essere assicurate idonee turnazioni per diminuire al massimo i contatti.



1.2.2 Le riunioni dovrebbero essere ridotte nel numero dei partecipanti oppure effettuate in video conferenza. Si raccomanda di mantenere opportune distanze (almeno due metri) tra i partecipanti alla riunione, i quali dovranno indossare le mascherine di protezione.

1.2.3 Si incoraggiano le amministrazioni a svolgere la formazione in modalità eLearning su piattaforma web. Il mancato espletamento dell'aggiornamento della formazione professionale, dovuto all'emergenza in corso, non dovrebbe comportare l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.




1.2.4 Nel caso in cui un dipendente dovesse presentare sintomi come febbre o difficoltà respiratorie, lo stesso deve essere posto in isolamento e devono essere contattate le autorità sanitarie che provvederanno a svolgere tutti gli aggiornamenti necessari (Guardia Medica D.S.I. - SCV).

1.2.5 I responsabili dovrebbero assicurare una pulizia giornaliera dei posti di lavoro e una sanificazione almeno settimanale degli stessi. La sanificazione deve avvenire utilizzando, preferibilmente, dispositivi di nebulizzazione automatica. Ogni fine turno lavorativo dovrà essere assicurata la sanificazione delle postazioni di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse). A tal proposito si consiglia l'utilizzo di soluzioni di alcol al 70% (*). Le diverse procedure di sanificazione dovranno essere poste al vaglio preventivo della Direzione di Sanità ed Igiene.



* Preparazione soluzione idroalcolica al 70%: 400 ml Alcol denaturato + 100 ml acqua distillata = 500 ml soluzione alcol 70%.




1.3 - MODALITÀ OPERATIVE

1.3.1 Tutti i lavoratori devono utilizzare le mascherine di protezione nelle zone comuni e di transito, e in tutte le occasioni di contatto con altri colleghi o utenti esterni.

1.3.2 Tutto il personale presente negli uffici adotta ogni precauzione igienica, in particolare la frequente pulizia delle mani. Le Amministrazioni mettono a disposizione idonei mezzi per detergere le mani, collocati in punti facilmente individuabili.

1.3.3 Il personale è obbligato a mantenere tutte le distanze di sicurezza previste (minimo due metri) in fase di accesso, durante le attività di lavoro e gli incontri/riunioni.



1.3.4 Per consentire il rispetto di tale distanziamento è necessaria una rimodulazione degli spazi di lavoro o l'utilizzo di schermature trasparenti. Tutti i lavoratori che ricevono in maniera continuativa utenza esterna devono essere protetti da schermi trasparenti (vedi cap. 6).

1.3.5 Tutti i lavoratori sono obbligati a utilizzare i guanti in tutte quelle zone di lavoro che prevedono contatto con il pubblico o contatto sistematico con altri dipendenti (es. protocollo, consegna corrispondenza, pulizie).

1.3.6 Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori e il Servizio di Medicina del Lavoro sono a disposizione delle singole Amministrazioni per effettuare sopralluoghi e fornire suggerimenti operativi.

1.4 - COMUNICAZIONI


1.4.1 Le procedure sopra elencate devono essere comunicate direttamente - e in maniera chiara - ai singoli dipendenti coinvolti.

1.4.2 I Responsabili avranno cura di predisporre una cartellonistica che funga da segnalazione per gli accorgimenti da porre in essere allo scopo di rispettare le norme indicate in questa guida.



2 - Utilizzo di mascherine e guanti

2.1 Al fine di ridurre la possibilità di contagio da SARS-COV-2 sarà necessario rendere più difficile la trasmissione del virus che avviene, maggiormente, attraverso goccioline delle vie aeree superiori provenienti da un paziente positivo, sintomatico o asintomatico. La possibile trasmissione avviene anche, seppur in maniera residuale e con percentuali di rischio minori, attraverso il contatto delle mani con superfici infette, visto che le mani sono portate al viso, a contatto - a loro volta - con occhi, naso e bocca.



2.2 Per tali motivi è necessario l'utilizzo delle mascherine almeno di tipo chirurgico in tutte le zone di lavoro con accesso pubblico o adibite a transito comune, come sale di grandi superfici, ingressi, corridoi, parcheggi, ascensori e punti vendita aperti al pubblico e comunque in tutti le occasioni in cui si è a contatto con altre persone. Non è necessario l'utilizzo delle mascherine in uffici singoli, o a postazioni multiple opportunamente distanziate e separate da barriere divisorie, e nelle autovetture in presenza del solo conducente.

2.3 Si ricorda di detergersi a fondo le mani prima di indossare le mascherine di protezione.

2.4 Le mascherine monouso possono essere utilizzate per un solo turno lavorativo (max 8 ore). Nelle pause di utilizzo esse devono essere conservate in modo da non entrare in contatto con persone e oggetti, evitando sempre di toccare soprattutto la parte esterna. In caso dovessero bagnarsi troppo, o diventare troppo umide, le mascherine devono essere gettate.

2.5 L'utilizzo dei guanti è obbligatorio in tutte quelle zone di lavoro che prevedono contatto con il pubblico o contatto sistematico con altri dipendenti (es. protocollo, corrispondenza, pulizie).

3 - Gestione spazi comuni e mense



3.1 L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, deve essere opportunamente contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

3.2 All'ingresso delle mense saranno installati erogatori di gel disinfettante e verranno distribuiti guanti monouso.

3.3 Tutti i fruitori delle mense dovranno indossare guanti e mascherine, fino al momento di consumare il pasto, e indossarli di nuovo al termine dello stesso.

3.4 Gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente.

3.5 I distributori automatici di snack e bevande devono essere opportunamente sanificati in ogni punto di contatto.

3.6 La sanificazione deve avvenire utilizzando, preferibilmente, dispositivi di nebulizzazione automatica. Le diverse procedure di sanificazione dovranno essere poste al vaglio preventivo della Direzione di Sanità ed Igiene.

3.7 I posti a sedere della mensa devono essere assegnati in modo sfalsato, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando le sedute frontali.

3.8 I gestori delle mense dovranno organizzare ogni spazio in modo da fare rispettare sempre la distanza di sicurezza. Tale distanza di sicurezza deve essere garantita al momento della distribuzione dei pasti e durante lo scorrimento delle file.

3.9 I gestori della mensa dovranno valutare l'opportunità di utilizzare piatti, bicchieri, tovaglioli e posate monouso. Si consiglia di distribuire le bevande in bottiglie chiuse e non attraverso erogatori comuni.

3.10 Gli operatori addetti alla distribuzione devono essere dotati di mascherine, cuffie, guanti, indumenti di lavoro.

4 - Spogliatoi

4.1 L'accesso agli spogliatoi, così come per tutte le zone di lavoro comuni, deve essere contingentato onde evitare affollamento tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza.

4.2 Gli spazi degli spogliatoi devono essere opportunamente organizzati per consentire la distanza di sicurezza anche nelle zone di transito, garantendo comunque ai lavoratori idonee condizioni igieniche e un corretto deposito degli indumenti.

4.3 Una corretta distanza deve essere garantita tra le docce, i servizi igienici e gli armadietti. I locali adibiti a spogliatoio devono essere periodicamente sanificati con le procedure evidenziate in precedenza.

5 - Areazione e impianti di condizionamento



5.1 La distanza di sicurezza, che deve essere rispettata per garantire un affollamento corretto di ogni singola zona, deve essere calcolata anche per ciò che concerne le corsie di movimento e i possibili spazi di incontro con altri colleghi anche in fase di accesso al posto di lavoro. Ogni singola zona di lavoro, soprattutto gli spazi comuni e le zone dedicate a mensa, deve essere opportunamente areata. Il ricambio d'aria deve avvenire con periodicità proporzionata all'affollamento e alla grandezza degli spazi, ma almeno tre volte per ogni turno di lavoro.

5.2 L'aerotrasporto del bio-aerosol emesso da una persona contagiata è tra le modalità di contagio del SARS-COV-2 considerate possibili. Il fenomeno dell'aerotrasporto coinvolge gli impianti di condizionamento ed è, quindi, opportuno valutare il rischio connesso con l'impiego di tali sistemi. In alcuni casi, tuttavia, questi impianti, se opportunamente gestiti e dotati di ricambio del flusso dell'aria, possono concorrere all'abbattimento del carico virale riducendo il rischio biologico da SARS-COV-2.

5.3 Per coloro che lavorano da soli in una stanza e operano in un ambiente climatizzato mediante condizionatori senza

immissione di aria esterna, si raccomandano le seguenti azioni:

5.3.1 Chiudere la porta del locale dove si lavora per ridurre il potenziale rischio di contaminazione dell'aria del proprio ufficio.

5.3.2 Garantire un ricambio dell'aria ambiente mediante l'apertura periodica della finestra.

5.4 In caso di impianto con immissione di aria esterna, il ricambio dell'aria ambiente con aria esterna di rinnovo sarà garantito automaticamente dal sistema e l'azione di cui al punto 5.3.2 non sarà più di competenza del lavoratore.

6 - Procedure specifiche

6.1 - GENDARMERIA, GSP e VIGILI DEL FUOCO

Oltre alle predette misure di prevenzione e contenimento, valide per tutte le zone di lavoro:

6.1.1 Si raccomanda una sanificazione più frequente delle auto in servizio.

6.1.2 Si raccomanda di utilizzare - ove possibile - sempre le stesse composizioni di personale in pattuglia, al fine di rendere il lavoro di pattuglia più facilmente tracciabile.

6.1.3 Procedere a un lavaggio frequente della divisa e dei componenti accessori (strumentazioni di lavoro). Si rac-

comanda, altresì, di provvedere alla corretta e frequente sanificazione della biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte) in dotazione alle caserme.


6.2 - AUTISTI

Oltre alle predette misure di prevenzione e contenimento, valide per tutte le zone di lavoro:

6.2.1 Si raccomanda l'utilizzo per gli autisti di guanti monouso (sempre) e di mascherina in caso di trasporto passeggeri. Si raccomanda, inoltre la disponibilità per gli autisti, e per il personale che utilizza mezzi aziendali, di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

6.2.2 Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

6.2.3 In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina.



6.3 - SPORTELLISTI

Oltre alle predette misure di prevenzione e contenimento, valide per tutte le zone di lavoro:

6.3.1 Per il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con clienti, fornitori e terzi, oltre alle misure generali, si raccomanda di installare appropriate barriere fisiche (protezioni antifiatto).

7 - Accesso clienti e utenti esterni

7.1 Gli ingressi presso tutti i posti di lavoro con possibilità di accesso continuativo di utenza esterna devono essere opportunamente contingentati e organizzati attraverso percorsi che limitino gli assembramenti e consentano il rispetto delle distanze di sicurezza.



7.2 Le regole comportamentali che riguardino anche l'utenza esterna devono essere ben visibili alla stessa.

7.3 Si consiglia di procedere alla misurazione della temperatura corporea degli utenti esterni in fase di ingresso (con diverse strumentazioni a seconda delle modalità di accesso). I dati raccolti, nel pieno rispetto della privacy, non saranno registrati. L'accesso non sarà consentito laddove si registri una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

7.4 Gli utenti esterni devono indossare mascherine e - ove previsto - guanti di protezione. Le distanze di sicurezza in fase di accesso saranno monitorate continuamente.

8 - Ditte terze e fornitori

8.1 Per l'accesso di ditte terze e fornitori l'Amministrazione dovrà prevedere apposite procedure di ingresso, di transito (con espletamento della eventuale consegna) e di uscita con modalità studiate al fine di rispettare quanto stabilito dalle procedure ivi indicate, riducendo comunque al minimo le possibilità di contatto.

8.2 Laddove possibile si consiglia di riservare servizi igienici dedicati al personale di ditte terze e fornitori.

8.3 Gli appaltatori di ditte terze e i fornitori si devono attenere alle norme emanate dalle superiori autorità vaticane e alle indicazioni contenuti in questa Guida.

8.4 Gli appaltatori di ditte terze che operano all'interno dello SCV devono informare la committenza di eventuali lavoratori alle loro dipendenze che siano risultati positivi al tampone SARS-COV-2.

8.5 L'informativa sui protocolli atti al contenimento della diffusione del virus deve essere tempestivamente trasmessa alle imprese appaltatrici.

8.6 I responsabili dovranno raccomandare ai fornitori e alle ditte terze di utilizzare - ove possibile - i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica, telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso lo Stato.



9 - Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere



9.1 Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 2 metri. Il numero massimo di operai impiegati per ogni turno di lavoro andrà stimato in base agli spazi presenti in cantiere.

9.2 Tutti i lavoratori dovranno utilizzare le mascherine di protezione nelle zone comuni e di transito, e in tutte le occasioni di contatto con altri colleghi o utenti esterni. Restano fermi tutti gli obblighi di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale in base ai rischi specifici dettati dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro o rilevati nei piani operativi.

9.3 Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione periodica degli ambienti ufficio, spogliatoio, mensa-ristoro e bagno. La sanificazione deve avvenire utilizzando, preferibilmente, dispositivi di nebulizzazione automatica. Le diverse procedure di sanificazione dovranno essere poste al vaglio preventivo della Direzione di Sanità ed Igiene.

9.4 Per la pulizia delle superfici è ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con soluzione alcolica al 70%.

9.5 Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

9.6 I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

9.7 I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie... etc.), prima e dopo ogni utilizzo, con apposita soluzione alcolica al 70%.

9.8 Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione a un solo operaio e utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.



9.9 L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente a un operatore per volta o, in alternativa, qualora la superficie lo consenta, a due o al massimo tre persone, con l'impiego di mascherine. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate prima e dopo l'uso.

9.10 Per quanto riguarda l'utilizzo temporaneo dello spazio dedicato alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza minima di almeno due metri tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggre-

gazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra. Evitare di consumare il pasto in posizione frontale rispetto a un altro operatore.

9.11 Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel layout di Cantiere.

9.12 Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 2 metri tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione e il rispetto della distanza minima.


9.13 L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di sicurezza tra le persone coinvolte e l'utilizzo di mascherine.

9.14 Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (DDT, fatture...) dovrà essere effettuata a mezzo elettronico. Laddove ciò non fosse possibile, dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso e mascherine (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

9.15 Andranno altresì stampate e affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni le misure generali di sicurezza per prevenire il contagio.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine di protezione.

9.16 Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori della Direzione Sanità e Igiene SCV (nel caso di cantieri interni allo SCV) o Sanità Pubblica (nel caso di cantieri nelle zone extraterritoriali) per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti.



9.17 Sono necessarie azioni costanti per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio. I rappresentanti legali, i Delegati e Incaricati per la sicurezza, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici, i datori di lavoro delle imprese affidatarie dovranno rispettare, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte. Ogni lavoratore è chiamato a osservare le procedure di contenimento.

9.18 È opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come rischio grave e immediato. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il Coordinatore in fase di esecuzione contesterà l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa.

9.19 I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere opportunamente informati sulle presenti misure organizzative di contenimento e sulle eventuali integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento. Agli stessi dovranno essere consegnati i dispositivi di contenimento previsti per fronteggiare l'emergenza.

9.20 Restano ferme tutte le norme e le regolamentazioni normalmente previste per le lavorazioni temporanee e mobili, anche in merito alla documentazione da tenere in cantiere.

10 - Sorveglianza Sanitaria



10.1 La Medicina del lavoro ha un ruolo cardine nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi, che con l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; non si può, quindi, prescindere dal coinvolgimento della stessa nell'attuale contesto emergenziale a seguito della pandemia da SARS-COV-2.

10.2 La Sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica) del personale prosegue attraverso adeguate misure organizzative che garantiscano il rigoroso rispetto del distanziamento e della protezione mediante idonei dispositivi. Saranno comunque privilegiate - nel periodo dell'emergenza - le visite preventive, le visite straordinarie e le

visite da rientro da malattia, soprattutto di soggetti con pregressa infezione.

10.3 La Direzione di Sanità ed Igiene (attraverso la competenza del Servizio per la Sicurezza e la salute dei Lavoratori e del Servizio di Medicina del Lavoro) ha disposto verifiche periodiche in grado di dare garanzie sulla sicurezza sanitaria per il lavoro in tutto lo Stato Città del Vaticano e le zone c.d. extraterritoriali.

10.4 I sopralluoghi si sono rivelati un sistema particolarmente efficace per effettuare una sorta di “formazione sul campo” ai lavoratori. La presenza di esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro garantisce efficacia all’aspetto formativo mirato a ridurre ansie, errate opinioni e false informazioni. Gli esperti - in particolare i Medici del Lavoro - possono in tal modo fornire immediata e mirata informazione e formazione ai lavoratori in modo che essi possano collaborare a evitare la diffusione del contagio.

11 - Metodologia di valutazione del rischio

11.1 - PREMESSA

Tra i rischi valutati all'interno delle attività lavorative esiste da sempre il rischio biologico. Il rischio da contagio da SARS-COV-2 sicuramente è un rischio proveniente dall'esterno, non è generato nell'attività lavorativa, ma l'ambiente di lavoro può essere un campo per la diffusione del contagio. Pertanto, un lavoratore positivo può diventare per il suo collega un pericolo. Inoltre, eventuali contatti con persone esterne nell'ambito delle proprie funzioni di lavoratore, possono costituire un'esposizione a tale rischio.

Per le ragioni sopra esposte la valutazione del rischio biologico da SARS-COV-2 dovrebbe essere inserita, almeno in questa fase, nella valutazione dei rischi aziendali, procurando un aggiornamento del DVR.

Non solo, il pericolo di diffusione del contagio risulta anche un'emergenza sanitaria, pertanto tutti, individui o organizzazioni, sono chiamati ad adottare misure e comportamenti atti a contenere la propagazione del virus.

In seguito saranno forniti degli strumenti per poter effettuare delle valutazioni, e soprattutto elaborare indicazioni per fronteggiare i pericoli e mitigare i rischi.

11.2 - FATTORI CONSIDERATI

I tre fattori presi in considerazione per suddividere le attività e classificarle secondo il rischio di contagio sono: **Esposizione** (probabilità di venire a contatto con fonti di contagio); **Prossimità** (caratteristiche di svolgimento del-

l'attività lavorativa che non consentono adeguato distanziamento); **Aggregazione** (contatto con altri soggetti - ad esempio utenza esterna - oltre che con i propri colleghi) (fonte INAIL).

Un'altra valutazione, di carattere più generale, è ricavabile prendendo come riferimento le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è basata sull'attribuzione di livelli rischio in funzione della probabilità di contagio, ovvero della probabilità di trasferimento del virus tra le persone. Sulla base dei dati attualmente disponibili, il metodo di trasmissione per contatto diretto fa registrare un livello di probabilità elevato (attraverso droplet delle vie aeree superiori) o alto (attraverso contatto). Il metodo di trasmissione per contatto indiretto registra un livello di probabilità medio (oggetti e superfici sporche o infette) o scarso (attraverso micro gocce sospese nell'aria).

11.3 - METODOLOGIA

La metodologia di valutazione seguendo i tre fattori, poi, assegnerà livelli di rischio più alti se maggiori saranno l'esposizione e la prossimità, il tutto corretto dal fattore aggregazione che maggiorerà i livelli ottenuti a seconda che la possibilità di aggregazione sia da un minimo di nulla a un massimo di intrinseca/incontrollabile.

In seguito all'identificazione dei livelli di rischio per singole categorie, si offriranno delle indicazioni che andranno a intervenire sull'organizzazione dei luoghi e delle attività e le misure essenziali di prevenzione e protezione, relative anche al contenimento e alla prevenzione di possibili focolai.

Descrizione	Attività lavorativa	Livello di rischi
LIVELLO RISCHIO ALTO	Servizi Sanitari	
LIVELLO RISCHIO MEDIO-ALTO	Esposizione elevata e in tempo continuativo all'utenza esterna	
LIVELLO RISCHIO MEDIO	Esposizione gestibile e/o saltuaria al contatto con altri lavoratori interni	
LIVELLO RISCHIO BASSO	Lavoro d'ufficio senza contatti esterni e con scarso contatto con lavoratori	



Stato Città del Vaticano, maggio 2020

DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE

Servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Servizio di medicina del lavoro